



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° settembre 2020
(OR. en)

9912/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0147 (NLE)**

**FISC 164
ECOFIN 666**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recate modifica della decisione di esecuzione 2013/680/UE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recate modifica della decisione di esecuzione 2013/680/UE che autorizza
il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione
di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dalla Commissione il 20 febbraio 2020, la Danimarca e la Svezia hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, a norma dei quali i soggetti passivi esercitano il diritto alla detrazione o al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro in cui l'imposta è stata assolta.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha trasmesso le domande presentate dalla Danimarca e dalla Svezia agli altri Stati membri. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande.
- (3) Le domande di deroga riguardano il recupero dell'IVA versata sui pedaggi per l'utilizzo del collegamento fisso dell'Öresund tra la Danimarca e la Svezia. Conformemente alle norme IVA sul luogo della prestazione di servizi relativi a un bene immobile, l'IVA sul pedaggio per il collegamento fisso dell'Öresund è dovuta in parte alla Danimarca e in parte alla Svezia. Tali norme semplificano le norme IVA sul recupero dell'IVA.

- (4) Con la decisione 2000/91/CE del Consiglio¹, la Danimarca e la Svezia sono state autorizzate, in deroga alla disposizione secondo la quale un soggetto passivo esercita il suo diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA nello Stato membro in cui l'imposta è stata assolta, ad applicare una misura speciale che consente ai soggetti passivi, fino al 31 dicembre 2002, di rivolgersi a un'unica amministrazione per il recupero dell'IVA. Tale autorizzazione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2006 dalla decisione 2003/65/CE del Consiglio² e fino al 31 dicembre 2013 dalla decisione 2007/132/CE del Consiglio³. Con la decisione di esecuzione 2013/680/UE del Consiglio⁴ la Danimarca e la Svezia sono state autorizzate ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

¹ Decisione 2000/91/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/338/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38).

² Decisione 2003/65/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 40).

³ Decisione 2007/132/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2007, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 10).

⁴ Decisione di esecuzione 2013/680/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 39).

- (5) La situazione fattuale e giuridica che giustificava la deroga non è mutata e continua a esistere. È opportuno pertanto autorizzare la Danimarca e la Svezia ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato.
- (6) L'applicazione della misura speciale non ha alcun impatto negativo sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/680/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/680/UE, la data "31 dicembre 2020" è sostituita da "31 dicembre 2027".

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
